



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 recante “*Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci*”.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO   LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA   AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione   ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria   ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture   ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI   ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA   ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE   LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA   LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA  
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE   LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI   LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO   CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA   ROMA



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (di seguito solo “decreto”), adottato ai sensi dell’art. 72, comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1<sup>1</sup> e N1<sup>2</sup> di cui all’art. 47, comma 2 del codice della strada<sup>3</sup>. L’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.

Preliminarmente, occorre chiarire che per espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del decreto, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.

Il decreto stabilisce le regole per l’installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori<sup>4</sup>. Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.

Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell’art. 164, commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell’art. 164, commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l’apposito pannello quadrangolare<sup>5</sup>, e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61 cds<sup>6</sup> e il carico non deve strisciare sul terreno.

---

<sup>1</sup> Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

<sup>2</sup> Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

<sup>3</sup> Si sottolinea che i veicoli delle categorie M2 e M3, ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. c), cds e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati con strutture portasci, portabiciclette e portabagagli applicate a sbalzo posteriormente (per le sole strutture portabiciclette anche anteriormente).

<sup>4</sup> Pertanto, le disposizioni del decreto non trovano applicazione qualora una struttura tra quelle in argomento, con o senza carico, collocata posteriormente non produca l’occultamento della targa o delle luci.

<sup>5</sup> Cfr. Figura V 3 art. 361 Regolamento esecuzione cds.

<sup>6</sup> Che corrisponde a 12 metri.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo<sup>7</sup> e di alloggiamento per la targa<sup>8</sup> dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo<sup>9</sup> o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100, comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:

- l'installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all'art. 164, commi 6 e 8 cds<sup>10</sup>;
- la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull'apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all'art. 164, commi 1 e 8 cds;
- qualora l'installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all'art. 164, commi 1 e 8 cds;
- la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall'art. 164 cds.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Cortese

LR

---

<sup>7</sup> Ad eccezione delle luci di arresto montate sul lunotto posteriore del veicolo.

<sup>8</sup> L'alloggiamento deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato III del regolamento (UE) 2021/535, secondo il quale devono avere per la tipologia «targa larga» larghezza: 520 mm; altezza: 120 mm; per la tipologia «targa alta» larghezza: 340 mm; altezza: 240 mm.

<sup>9</sup> Che, pertanto, deve esser smontata dal suo alloggiamento e montata sulla struttura.

<sup>10</sup> Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4).